

FUSIONE

ASPETTI PROCEDURALI

Progetto di fusione

- è redatto dall'organo amministrativo e deve contenere l'atto costitutivo della nuova società, il rapporto di cambio, la decorrenza degli utili e degli effetti contabili ; va depositato almeno 30 giorni prima della delibera assembleare di fusione
- devono essere allegati :
 - la situazione patrimoniale (stato patrimoniale, conto economico e opportuna la nota integrativa) della società di data non anteriore di 120 giorni dal deposito del progetto (6 mesi in caso di fine esercizio)
 - la relazione dell'organo amministrativo che giustifichi il progetto e il rapporto di cambio
 - la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio
 - la relazione di stima quando viene fusa una società di persone con una società di capitali
- devono essere depositati presso la sede sociale, salvo rinuncia dei soci, nei 30 giorni precedenti la delibera di fusione :
 - il progetto di fusione con le relazioni
 - i bilanci degli ultimi 3 esercizi
 - la situazione patrimoniale

Delibera di fusione

- l'assemblea approva il progetto con atto pubblico e con le maggioranze qualificate
- è depositata al Registro Imprese entro 30 giorni
- i creditori possono opporsi entro 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni al R.I.

Atto di fusione

- è redatto con atto pubblico depositato al R.I. entro 30 giorni
- ha efficacia dall'ultima delle iscrizioni
- può essere stabilita una retroattività reddituale e contabile
- può avere efficacia posteriore in caso di fusione per incorporazione

Semplificazioni

- per società non azionarie (snc, sas, srl) : con il consenso dei soci non è necessaria la relazione degli esperti, i vari termini sono ridotti della metà
- incorporata posseduta al 100% : la delibera di fusione può essere decisa dall'organo amministrativo ; non necessitano la relazione dell'organo amministrativo e quella degli esperti

ASPETTI CONTABILI

▪ rapporto di cambio

- *i dati*

A incorpora B	A incorporante	B incorporata
capitale sociale	2.800,00	1.800,00
n. azioni	560	1.800
valore nominale azione	5,00	1,00
capitale economico	5.600,00	3.600,00

- *il peso economico*

peso economico di B (3.600,00 : 9.200,00)	39%
peso economico di A (5.600,00 : 9.200,00)	61%

- *le nuove azioni da emettere da A*

aumento CS di A (61 : 39 = 2.800.000,00 : x)	x =	1.800.000,00
n. azioni nuove di A per B (1.800.000,00 : 5,00)		360
rapporto di cambio		360/1.800
rapporto di cambio (minimo comune denominatore)		1/5
ai soci di B sarà data 1 azione di A ogni 5 di B		

- **differenze di fusione**
 - confronto tra patrimonio netto contabile trasferito e valore contabile della partecipazione o aumento del capitale sociale : positivo = avanzo ; negativo = disavanzo
 - *avanzo da annullamento* (valore contabile netto trasferito > valore contabile della partecipazione ; buon affare = riserva avanzo da fusione ; patrimonio sopravvalutato = fondo rischi per oneri e perdite da fusione)
 - *disavanzo da annullamento* (valore contabile netto trasferito < valore contabile della partecipazione ; plusvalenze latenti = rivalutazione dei beni e avviamento ; perdite latenti o successive = perdita da fusione)
 - *avanzo da concambio* (valore contabile netto trasferito > aumento capitale sociale ; è pagata una specie di riserva sovrapprezzo azioni = riserva avanzo di fusione ; sono previste future perdite = fondo rischi per oneri e perdite da fusione
 - *disavanzo da concambio* (valore contabile netto trasferito < aumento capitale sociale ; plusvalenze latenti = rivalutazione dei beni e avviamento con perizia di stima)

- **retroattività contabile e reddituale**
 - retrodatazione se gli utili del periodo interinale spettano a tutti i soci vecchi e nuovi : trasferimento della situazione contabile (il reddito di periodo diviene imputato alla incorporante)
 - nessuna retrodatazione se gli utili del periodo interinale spettano solo ai vecchi soci : trasferimento del bilancio infrannuale (con rilevazione dell'utile come debito verso i soci dell'incorporata)

ASPETTI FISCALI

- **principio di neutralità**
 - doppio binario civile e fiscale con apposito prospetto di riconciliazione in Unico
 - tassazione come reddito di capitale dell'eventuale conguaglio in denaro e/o plusvalenza in pex
- **ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta con l'avanzo**
 - in mancanza, tassazione
 - tassazione delle riserve tassabili in caso di distribuzione (es. di rivalutazione monetaria) solo in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale se ad esso imputate
- **divieto di commercio delle bare fiscali e limiti di riporto delle perdite**
 - limite patrimoniale : patrimonio netto al netto dei conferimenti nei 24 mesi precedenti
 - requisito di vitalità economica : nell'esercizio di fusione e in quello precedente, ricavi e spese di lavoro superiori del 40% a quello dei due esercizi precedenti la fusione (e in quello di fusione)
- **affrancamento con imposta sostitutiva**
 - riconoscimento fiscale sui maggiori valori iscritti in bilancio con il pagamento in 3 rate del 12% fino a 5 milioni, del 14% da 5 a 10 milioni ; del 16% oltre 10 milioni
- **imposte indirette**
 - iva : trasferimento del plafond ; dichiarazione annuale unica con 2 prospetti ; comunicazione annuale doppia
 - registro, ipotecarie e catastali : imposta fissa